

# **Elezioni Presidenti e Consigli Provinciali di sabato 18/12/2021: scadenze e adempimenti**

(riferimenti: L.56/14 e Circ. Min. Interno n. 32/2014)

(N.B.: per la Provincia di Modena si vota solo per il rinnovo del Consiglio Provinciale)

**Entro lunedì 8 Novembre 2021 il Presidente della Provincia convoca i comizi elettorali con apposito provvedimento, che deve essere pubblicato nell'albo on line e sul sito internet della Provincia.**

Nei termini e con le modalità stabiliti da regolamento o manuale di ciascuna provincia, con apposito provvedimento si costituisce l'ufficio elettorale così composto:

- **quattro** dipendenti della Provincia di cui:
  - **un** Presidente (Segretario Generale);
  - **tre** componenti effettivi (più 1 supplente);
  - **una** segreteria operativa.

È previsto che, nell'ambito del predetto Ufficio Elettorale, debba istituirsi **un seggio elettorale**, composto da un Dirigente o da un Funzionario della Provincia, che lo presiede, e da cinque Funzionari o Impiegati dell'Ente stesso, di cui uno con funzioni di Segretario.

**Tra il 14 ed il 16 Novembre, i Segretari comunali inviano all'Ufficio Elettorale l'elenco con le generalità di ciascun Sindaco e Consigliere Comunale avente diritto al voto 13 Novembre (il 35° giorno antecedente la votazione), anche ai fini del calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo delle liste e delle candidature a Presidente della Provincia.**

Sulla base delle predette attestazioni, l'ufficio elettorale della Provincia formerà la lista sezionale degli aventi diritto al voto (per la formazione delle liste sezionali vedasi par. 11 della Circolare Ministero dell'Interno n. 32/2014).

La consistenza **definitiva** del corpo elettorale viene effettuata il giorno prima della votazione a seguito di comunicazioni dei Segretari Comunali mediante annotazioni sulla lista sezionale a seguito di cambiamenti intervenuti tra il 13 Novembre e il giorno prima della votazione (per surroghe, dimissioni efficaci, decadenza ecc...) (Circolare Ministero dell'Interno n. 32/2014).

**Entro giovedì 18 Novembre l'Ufficio Elettorale pubblica il numero degli aventi diritto al voto.**

L'Ufficio Elettorale predispone le schede elettorali e tutto il materiale necessario (urne, verbali, tabelle di scrutinio, cancelleria, ecc...). Le schede, da predisporre in formato A4, sono diversificate per colorazione in base alla fascia demografica dei comuni:

- A. fino a 3.000 azzurro;
- B. da 3.001 a 5.000 arancione;
- C. da 5.001 a 10.000 grigio;
- D. da 10.001 a 30.000 rosso;
- E. da 30.001 a 100.000 verde;
- F. da 100.001 a 250.000 viola.

**Da sabato 27 Novembre (21° giorno antecedente le votazioni) dalle 8 alle 20 alla domenica 28 Novembre (20° ventesimo giorno antecedente le votazioni) dalle 8 alle 12, devono essere presentate presso l'Ufficio elettorale provinciale le liste dei candidati al Consiglio provinciale.**

Le liste dei candidati al **Consiglio Provinciale** devono essere composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (12) e non inferiore alla metà degli stessi (6). Le liste dei candidati al Consiglio devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto.

**La documentazione a corredo delle liste e altri adempimenti (circolare Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014):**

All'atto della presentazione delle liste e delle candidature si devono produrre i moduli, scaricabili dal sito istituzionale della Provincia di Modena, debitamente compilati:

- **Allegato 3 - Modello presentazione candidatura Consigliere provinciale – 18/12/2021**, che contiene:
  - elenco delle candidature;
  - elenco delle sottoscrizioni, debitamente autenticate;
  - denominazione della lista;
  - designazione del nominativo di un delegato effettivo ed, eventualmente, anche di un delegato supplente, che possa sia ricevere le comunicazioni di ammissione o ricusazione della lista, sia presenziare alle operazioni dell'Ufficio Elettorale di sorteggio delle liste ammesse, designando anche i rappresentanti di lista presso il seggio e presso le eventuali sottosezioni. In mancanza di designazione dei delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta, rispettivamente, ai Capolista delle liste di candidati per le elezioni dei consigli provinciali e ai candidati a presidente della provincia, che potranno direttamente svolgere le suddette attività dei delegati.
  - Contrassegno della lista e sua descrizione;
- **Modello di accettazione della candidatura a Consigliere – 18/12/2021**: che contiene la dichiarazione di accettazione della candidatura debitamente autenticata.
- **Contrassegno della lista di forma circolare**, deve essere presentato nei formati **cartaceo** (tre copie del contrassegno rispettivamente con diametro di 3, 5 e 10 cm) e **digitale** (il partito o gruppo politico potrà depositarlo su supporto fisico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio). Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e sprovvisti del profilo del colore. Nel contrassegno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel parlamento europeo o nazionale. A tale scopo è necessario presentare l'autorizzazione all'uso da parte del Presidente o Segretario o Legale Rappresentante (a livello nazionale o regionale o provinciale) autenticata (ai sensi dell'art. 14 L. 53/90 e co. 61 e 73 Legge 56/2014). I **contrassegni** depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono comunque riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro ricusazione.
- **Modello di designazione rappresentante lista**

**I Candidati non possono sottoscrivere le liste, né la propria, né le altre per la medesima elezione.** Ogni sottoscrittore può sottoscrivere una sola candidatura per l'elezione del Consiglio Provinciale.

La Legge n. 56/2014 non detta norme in materia di propaganda elettorale.

In linea con quanto uniformemente previsto dalla restante normativa elettorale, anche in tutte le disposizioni elettorali della legge n. 56/14 ogni richiamo alla popolazione residente deve intendersi riferito alla popolazione legale quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione (Censimento del 9 ottobre 2011, D.P.R. 6 novembre 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 — Serie Generale);

***Entro venerdì 3 dicembre (il 15° giorno antecedente le votazioni) l'Ufficio Elettorale esamina le liste di candidati al Consiglio Provinciale, provvede all'ammissione delle liste e ricusa eventuali liste che non rispettano i criteri stabiliti dalla legge (es. presentazione oltre termine, simboli non idonei, firme non valide o non sufficienti, numero di candidati non sufficiente, candidati privi di requisiti o non conformi all'elettorato passivo previsto: Sindaci, Consiglieri comunali, ecc ...);***

In sede di esame e di ammissione delle liste, l'Ufficio Elettorale deve svolgere le seguenti operazioni:

- verificare che le liste dei candidati (per le elezioni dei consigli provinciali) siano state presentate nei termini di legge;
- verificare che siano state prodotte e siano regolari le dichiarazioni di accettazione delle candidature;
- verificare che i candidati a Consigliere Provinciale siano effettivamente Sindaci o Consiglieri Comunali incaricati;
- verificare che siano state prodotte nel numero minimo prescritto e siano regolarmente autenticate le sottoscrizioni delle liste da parte di elettori;
- verificare che i contrassegni delle liste per le elezioni dei Consigli Provinciali non siano confondibili con altri presentati in precedenza, o con simboli/diciture utilizzati tradizionalmente da altri partiti o movimenti, che non riproducano immagini o soggetti religiosi e - qualora contengano simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio regionale - che ne sia stato autorizzato l'uso da parte del Presidente o Segretario o Rappresentante Legale (a livello nazionale, regionale o provinciale) del partito o gruppo politico stesso con dichiarazione autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge n.53/90;
- per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'Ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista deve essere definitivamente riacquisita. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'Ufficio Elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

l'Ufficio Elettorale, previa convocazione dei Delegati (o Capolista), procede al sorteggio del numero d'ordine in base al quale i contrassegni delle liste dovranno essere riprodotti sulle schede di voto. Le operazioni dovranno essere compiute lo stesso giorno di ammissione o riacquisizione delle liste (15° giorno antecedente l'elezione) o il giorno successivo.

**Entro venerdì 10 Dicembre (8° giorni prima della votazione), le liste di candidati al Consiglio Provinciale definitivamente ammesse sono pubblicate nel sito internet della Provincia.**

Per quanto concerne il materiale in dotazione ai seggi (schede di voto, urne, verbali, tabelle di scrutinio, ecc ...), l'autenticazione delle schede di votazione e le operazioni di votazione, ammissione degli elettori e modalità di voto, vedasi rispettivamente i par. 13, 14 e 15 della Circolare Ministero dell'Interno n. 32/2014.

**Sabato 18 Dicembre dalle 8 alle 20 si svolgono le votazioni per l'elezione del Consiglio provinciale.**

**Le operazioni di scrutinio possono essere avviate alla chiusura del seggio o rinviate alle 8 del giorno successivo (domenica 19 Dicembre), secondo quanto previsto dal vigente regolamento o manuale sul procedimento elettorale di ciascuna Provincia.**

L'ufficio Elettorale procede a calcolare innanzitutto l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica, tenendo conto ovviamente dei dati del Censimento ufficiale della popolazione e seguendo tutti i vari passaggi dell'iter di calcolo stabilito dall'allegato A alla legge 56/14.

L'indice di ponderazione dovrà essere inevitabilmente ricalcolato dall'Ufficio elettorale in sede di proclamazione degli eletti, considerando, in sede di effettuazione delle operazioni di cui alla lettera e) del medesimo allegato A, il numero effettivo di aventi diritto al voto accertato al momento delle elezioni (Allegati I1 e I2) (Vedasi pag. 16 della Circolare Ministero dell'Interno n. 32/2014).

#### ***Proclamazione dei risultati***

L'Ufficio Elettorale accerta, per ogni candidato a Consigliere Provinciale, il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica; moltiplica poi, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione e somma tra di loro, sempre per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce. Successivamente forma la graduatoria unica di tutti i candidati e proclama i Consiglieri eletti (All. L) (vedasi pag. 17 della Circolare Ministero dell'Interno n. 32/2014).